

TRIBUNALE DI RAGUSA
SEE. LAVORO

N. 3613/2016 RG

VERBALE di PRIMA UDIENZA

Adell'udienza del giorno 28 del mese di Febbraio
dell'anno 2017, davanti al Tribunale Civile-
sezione lavoro di Ragusa, G.d.L. Dottressa Cleo-
dia Costa Gano,
nel giudizio iscritto al n. 3613/2016 RG, promos-
so da

LUCIFORA R., PAGANOL. e PAGANO R.

contro

M.IUR. e UFFICIO REG. SCOLASTICO SICILIA-
ARBITO TERRITORIALE di RAGUSA

avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 cpc per
rinnalzamento in G.A. di sentenza

e comparso per entrambi il avv. Paolo Giagusto

che quale insiste in tutto quanto chiesto e difeso in

ricorso e contestato in tutto la memoria difensiva dei resi-

stanti, manifestamente infondata in fatto e in diritto.

Sul presunto "difetto di giurisdizione" ex art. 700 cpc, il

si rappresenta che già questo Tribunale ha già avuto modo

di pronunciarsi sulla questione stabilendo la portata gene-

rale dell'annullamento in parte del D.L. 235/2014 con che

del Consiglio di Stato e di conseguenza l'efficacia erga omnes

del detto provvedimento che conferma il "giusto soggetto" del

il presente ricorso, la potestà di ultima magistrato con-

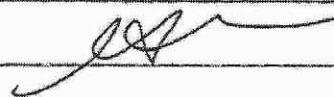
seguito entro l'a.s. 2001/2002, ad essere inserite nella III fascia delle G.A.E. ambito Territoriale di Ragusa, e quindi la piena giurisdizione del giudice Ordinario (cf. ex multis, Ordinanza del 12/10/2015 resa, nel giudizio n. 2385/15 RGL, del Goll. Dott. G. Trovato; Ordinanza del 18/08/2016 resa, nel giudizio n. 776/16 RGL, del Goll. Dott. G. Trovato; Ordinanza del 18/10/2016 resa, nel giudizio n. 2121/16 RGL, del Goll. Dott. G. Di Martino). Ed in fondo, l'Ordinanza resa dalla SS.UU. della Suprema Corte n. 25840 del 15/12/2016, che contro l'atto vorrebbe richiamare ^{la} ^{sostegno della} ^{propria} ^{eccezione}, non ha smentito le decisioni di questo Tribunale, posto che, la stessa non ha portata innovativa in materia di riparto di giurisdizione fra G.A. e G.O. ma ne ribadisce il criterio, significando che "avere riguardo al petitum sostanziale". Ebbene, applicando siffatto criterio al caso di specie, non può riuoversi in dubbio che le ricorrenti chiedano, all'Esame finale, tanto una pronuncia di condanna, che ha come presupposto, e non come conseguenza, l'accertamento del loro diritto (soggettivo) ad essere inserite nella GAE, scaturito dalla normativa ^{privata} ambientata spiegata in ricorso, che riconosce valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. E' la stessa Corte di Cassazione a sussumere i poteri, come quella in esame, nell'orbita della Giurisdizione del G.O. Vano e', pertanto, il tentativo delle resistenti di riformulare nel loro atto di fin-

a) le richieste avanzate dalle parti edierne istanti
 in seno all'atto introduttivo del presente giudizio; così
 come risultanti risultano le sentenze richiamate ex adverso,
 rese in merito ad ipotesi differenti rispetto a quella og-
 getto del presente giudizio, in cui la posizione decisa
 è inequivocabilmente un diritto soggettivo, e non un inte-
 resse legittimo (che si ha allorché il ricorrente chiede
 l'annullamento di un atto amministrativo generale, o
 normativo, e solo quale effetto della rimozione di quest'ul-
 timo, l'adempimento del diritto dello stesso ad essere inserito
 nelle graduatorie...). Oggetto del presente giudizio, infatti,
 contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte: si è
 delle ricorrenti
 diritto ad essere incluse nella III fascia delle GAE dell'am-
 bito territoriale di Refusi ad opera dell'amministra-
 zione resistente; in ragione del ruolo obiettante del
 diploma di cui sono in possesso e prodotto in att.
 Tra l'altro, lo stesso D. n. 235/14, all'aggiornamento delle
 graduatorie e parte per il 2014/2017, all'art. 14, co. 6, sta-
 bilisce: «La graduatoria in materia di graduatorie e ad esau-
 rimento è elaborata dal giudice ordinario, in funzione di
 giudice del lexico». Sulla scorta della infondatezza nel
 merito, si contesta intanto quanto asserito dalla controparte
 riportandosi questa difesa all'atto introduttivo del
 presente giudizio, il cui contenuto è qui da intendersi
 integralmente riportato e trascritto, nonché alle deci-

sioni assunte dal Tribunale di Ragusa - sez. lavoro, giurisdizione, che hanno accolto i ricorsi di altre dozzine che rivendicavano le medesime qualità delle odierne ricorrenti. Sulla premiazione del diritto, se ne rivela la totale infondatezza e genericità, atteso che le dipendenze giuridiche conseguite entro l'as. 2001/2002, su cui le ricorrenti fondano la propria pretesa all'insediamento in graduatoria, conserva « in via permanente » il proprio valore abilitante. Del resto, l'infondatezza è fatta l'eccezione insussistenza del piano, che è in se stesso e comunque provato. Infine, sull'asserito difetto di contraddittorio, si rammenta che le ricorrenti hanno avanzato all'elmo Guardia dello Stato, in seno al corso, istanza ex art. 151 c.p.c., per richiedere la notifica dello stesso ai controinteressati. Alzando la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'elmo e in adempimento all'autonotificazione del Guardia in merito di fissazione dell'elenco, provvedeva alla notifica della richiesta al Ministero di mezzo per secondo la stessa pubblicazione sul sito dello stesso, come da inviti, per cui si producono in questa sede. Non avendo fornito questo di persona ricevuto l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avendo verificato effettivamente che la stessa non è ad oggi avvenuta, chiede breve rinvio, al fine di riprocedere alla notifica per pubblici pro-

clami, riservandosi pertanto la produzione dell'
originale del corso notificato alle resistenze alla
prossima udienza.

Il giudice rinviò all'udienza
del 6-06-17 per esaminare e
perfezionare le notifiche del
corso e del presente verbale
entro il 16-03-17.



Attestazione di conformità

Il sottoscritto Avv. Paola Giaquinta (CF: GQNPLA85E52H163D) attesta che la copia analogica del verbale di prima udienza del 28/02/2017 è conforme rispettivamente al corrispondente atto digitalizzato, estratto dal fascicolo informatico N. 3613/2016 R.G. del Tribunale di Ragusa.

Ragusa, lì 06/03/2017

Avv. Paola Giaquinta

